

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL RICONOSCIMENTO

DI SOCIETÀ SPIN-OFF E START UP DELLA SISSA

(Emanato con D.D. n.601 del 19.12.2012)

ARTICOLO 1

PRINCIPI GENERALI

La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA, in attuazione della normativa vigente e, in particolare, del D.M. 10 agosto 2011 n. 168, nonché in conformità ai principi generali del proprio Statuto ed al fine di promuovere ed organizzare la ricerca anche applicata, favorisce la brevettazione dei risultati della ricerca della Scuola e la valorizzazione economica dei risultati.

In questo quadro, la SISSA vede con favore le iniziative delle proprie strutture e del proprio personale volte alla costituzione di società per azioni o società a responsabilità limitata aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

L'oggetto dell'attività deve consistere nella produzione di prodotti, processi o servizi innovativi o di elevato contenuto tecnologico, ideati e sviluppati con il contributo determinante delle risorse di ricerca della SISSA.

Nell'ambito del presente Regolamento il termine "spin-off" indica ogni iniziativa imprenditoriale alla quale la SISSA partecipa in qualità di socio, avente come scopo lo sfruttamento dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi derivati dall'attività di ricerca della Scuola, mentre il termine "start up" indica ogni iniziativa imprenditoriale alla quale la SISSA non partecipa in qualità di socio, avente come scopo lo sfruttamento dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

La SISSA può rendere disponibili alle società spin-off/start up una serie di servizi per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo. La competenza su tali decisioni spetta alla Commissione Trasferimento Tecnologico della Scuola di cui al successivo art. 3.

ARTICOLO 2

SOCI PROPONENTI E ALTRI PARTECIPANTI

La costituzione o il riconoscimento di una società spin-off o start up della SISSA possono essere proposti su iniziativa della SISSA o dei soggetti che rientrano in una delle seguenti categorie:

- 1) professori e ricercatori universitari della Scuola;
- 2) dipendenti della SISSA appartenenti al personale tecnico-amministrativo;
- 3) dottorandi o dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo presso la Scuola da non più di un anno, titolari di assegni di ricerca, nonché personale che collabora a progetti di ricerca della Scuola per un periodo di norma non inferiore ai dodici mesi.

I soggetti proponenti partecipano al capitale sociale della società spin-off o start up. La partecipazione alla società da parte del personale universitario di cui all'art.2, co.1, lett. e), punto 1) del D.Lgs. 297/1999, cioè professori e ricercatori universitari, dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca, può aversi, ai sensi dell'art.2 del DM 168/2011, sia in termini di partecipazione al capitale, sia in termini di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla nuova entità giuridica l'impiego del know-how e delle competenze generate in un contesto di ricerca.

Oltre ai soci proponenti, possono partecipare al capitale sociale della società spin-off/start up altre persone fisiche e/o giuridiche, società, enti e/o soggetti, italiani o stranieri, pubblici o privati.

ARTICOLO 3

COMMISSIONE TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

È costituita, con apposito decreto direttoriale, la Commissione Trasferimento Tecnologico della SISSA.

Compiti della Commissione sono la valutazione delle proposte di nuove iniziative e possibilità di sviluppo di uno spin-off o di una start-up. A tal fine la Commissione può essere integrata da esperti qualificati. Spetta inoltre alla Commissione vigilare sulla corretta applicazione delle norme previste nel presente Regolamento e sottoporre ai competenti Organi della Scuola iniziative e misure opportune atte a risolvere eventuali controversie e situazioni di conflitto d'interessi tra la SISSA e la società spin-off o start up, di cui al successivo art. 7, ivi inclusa la proposta di revoca di autorizzazioni concesse e la risoluzione di convenzioni o rapporti di qualunque tipo posti in essere con le suddette società.

ARTICOLO 4

PROCEDURA DI COSTITUZIONE O RICONOSCIMENTO DI SPIN-OFF E START UP

Per la costituzione o il riconoscimento di una società spin-off o start up della SISSA, il soggetto proponente dovrà indirizzare alla Commissione di cui al precedente art. 3 un progetto imprenditoriale formulato per iscritto, contenente i seguenti documenti:

- a) gli obiettivi;
- b) il piano finanziario;
- c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
- d) il carattere innovativo del progetto;
- e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;

- f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo della SISSA coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin-off o start up, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dalla SISSA ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- g) le modalità di eventuale partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
- h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dalla SISSA;
- i) per le imprese spin off, l'impegno dei proponenti a sottoscrivere un patto parasociale con i contenuti di cui al successivo articolo 5.
- j) proposta di Statuto della società che si intende costituire oppure Statuto della società di cui si richiede il riconoscimento.

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta dalla Commissione Trasferimento Tecnologico della Scuola, di cui al precedente art. 3.

Al fine della valutazione della proposta, la suddetta Commissione all'Area scientifica della Scuola competente di esprimersi relativamente a:

- la piena compatibilità dell'attività proposta con quelle istituzionali della struttura e, in particolare, l'assenza di conflitto di interessi tra il prodotto o servizio obiettivo della società spin-off/start up e l'attività propria della Scuola relativa sia alla formazione, sia alla ricerca che alla consulenza;
- il proprio interesse a supportare la società spin-off/start up, precisando l'eventuale disponibilità a mettere a disposizione spazi, attrezzature, servizi necessari ed eventuali rimborsi richiesti per la concessione di tali supporti, determinati in modo analitico o forfetario.

L'utilizzo di spazi e servizi da parte delle imprese spin-off e delle start up all'interno

delle strutture della Scuola potrà essere concesso per particolari ragioni di convenienza o opportunità e dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione su parere favorevole della Commissione Trasferimento Tecnologico, dopo avere ottenuto il parere positivo del Consiglio dell'Area scientifica di riferimento.

Per ciascuna proposta la suddetta Commissione procede a:

- redigere una relazione istruttoria contenente la valutazione complessiva di merito degli elementi della proposta e delle indicazioni espresse dalle strutture;
- valutare i termini convenzionali tra la SISSA e la società spin-off/start up, in conformità ai principi sanciti al successivo art. 5.

La relazione, eventualmente corredata da una proposta di convenzione, è inviata al Consiglio di Amministrazione ed al Senato Accademico della Scuola per la conclusione dell'iter.

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione della Scuola, su parere della Commissione Trasferimento Tecnologico, autorizzano, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la costituzione o il riconoscimento della società spin-off o start up.

Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese spin-off o start up i proponenti dell'iniziativa.

Qualora deliberi in favore dell'attivazione, il Consiglio di Amministrazione assume al contempo le seguenti determinazioni:

- approva la proposta di convenzione di cui al punto precedente, nella quale devono essere indicati eventuali spazi, attrezzature e servizi che la o le strutture ospitanti metteranno a disposizione della società spin-off o start up per lo svolgimento della sua attività ed il tempo di utilizzo degli stessi;
- delibera in merito alla partecipazione della SISSA al capitale sociale delle società spin-off determinandone la misura;

- può concedere all'iniziativa approvata l'uso del logo della SISSA , secondo quanto previsto al successivo art. 10, con la clausola che l'autorizzazione all'uso di tale logo sia soggetta a revoca su insindacabile giudizio della SISSA.

Qualora previsto, il Consiglio di Amministrazione della SISSA, sentito il Senato Accademico, designa inoltre il componente nel Consiglio di Amministrazione della società spin-off riservato alla nomina della Scuola.

ARTICOLO 5

PARTECIPAZIONE DELLA SISSA

La partecipazione della SISSA nella società spin-off, che potrà derivare anche dal solo conferimento di beni in natura, sarà decisa dal Consiglio di Amministrazione della Scuola e di norma non potrà essere superiore al 10% del capitale sociale, salvo diversa motivata delibera del Consiglio stesso.

Tale partecipazione non potrà essere ridotta se non per volontà della Scuola e dovrà assicurare alla stessa adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote, nonché la presenza di propri rappresentanti negli organi dello spin-off, ove previsti. Nell'atto costitutivo della società dovranno essere previste le regole di salvaguardia per la Scuola da applicarsi in caso di trasferimento a qualunque titolo di quote ed in caso di aumento di capitale.

A tal fine lo statuto dello Spin-off dovrà prevedere, tra l'altro:

- a) che in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello spin-off, tra cui la SISSA, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta;
- b) la partecipazione della SISSA nella società spin-off, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali, in modo che le perdite

incidano sulle quote o azioni assegnate alla SISSA solo dopo che sia stato azzerato il valore nominale di tutte le altre quote o azioni;

c) che nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione di almeno tre membri, la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare alla SISSA la possibilità di nomina di almeno un componente del Consiglio di Amministrazione e di un sindaco, se sia nominato il collegio sindacale.

La partecipazione della SISSA al capitale sociale delle società spin-off può avvenire sempre che sia garantita, per legge o sulla base di valido patto parasociale, la responsabilità limitata della Scuola.

I soci della società spin-off dovranno quindi sottoscrivere con la Scuola adeguati patti parasociali di durata non superiore a cinque anni, in conformità a quanto previsto dall'art. 2341-bis c.c., i quali di norma dovranno prevedere:

- 1) la categoria di quote od azioni privilegiate, postergate a tutte le altre in caso di riduzione del capitale per perdite, azioni o quote che saranno riservate alla SISSA;
- 2) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;
- 3) che i soci non possano deliberare riduzioni, salvo quelle necessarie per coprire perdite, o aumenti di capitale della società spin-off o la modifica di previsioni statutarie a salvaguardia della partecipazione della SISSA senza il preventivo consenso della stessa;
- 4) che i soci si impegnino che nel caso di trasferimento della maggioranza (assoluta o relativa) del capitale della società sia garantito alla SISSA la facoltà di vendere la sua partecipazione alle medesime condizioni e termini di quelle dei soci che trasferiscono la maggioranza;

5) l'impegno da parte della società spin-off a non svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi svolta dalla Scuola e a salvaguardare il buon nome e gli interessi della stessa;

6) la possibilità per la SISSA di recedere per sopravvenute esigenze di politica accademica, con particolare riguardo agli indirizzi della ricerca; il recesso deve avvenire secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 2473 del codice civile;

7) una opzione di vendita della partecipazione della SISSA nella società spin-off nei confronti dei firmatari dei patti parasociali, esercitabile dalla stessa allo scadere dei patti parasociali ad un prezzo di mercato alla data di esercizio dell'opzione e comunque non inferiore al valore nominale della partecipazione. Il valore di mercato, se non concordato tra le parti, sarà determinato da un esperto indipendente appartenente ad una società di revisione iscritta all'Albo CONSOB e nominato dalle parti o, in caso di disaccordo, nominato dal Presidente del Tribunale di Trieste.

ARTICOLO 6

PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALLE ATTIVITÀ

DELLO SPIN-OFF E DELLA START UP E DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ

La partecipazione dei soci proponenti all'attività dello spin-off costituisce per la SISSA garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione stessa della Scuola. Pertanto, il personale indicato all'art. 2 che proponga l'attivazione di uno spin-off deve partecipare al capitale dello spin-off stesso.

Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno che intenda svolgere attività retribuita a favore dello spin-off e start up deve ottenere l'autorizzazione del Senato Accademico, con diritto al mantenimento del servizio.

Il personale docente e/o ricercatore a tempo definito non necessita di alcuna autorizzazione allo svolgimento di attività retribuita a favore dello spin-off e start up, ma è comunque tenuto a darne comunicazione alla Scuola.

Il docente e/o ricercatore a tempo pieno o a tempo definito può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione della società e può assumere la carica di Amministratore Delegato e/o Presidente ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, della Legge 240/2010 e dal D.M. 168/2011.

Lo svolgimento di attività retribuita così come la nomina alle suddette cariche non deve comunque porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali connesse al rapporto di lavoro con la SISSA.

Qualora la partecipazione alle attività dell'impresa, in corso di svolgimento, diventi incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il professore o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo alla Scuola e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso la società.

Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno non socio, previa designazione, può partecipare agli organi di governo della società quale rappresentante della SISSA.

Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno che abbia conseguito l'autorizzazione di cui al presente articolo e quello a tempo definito possono prestare a favore della società la propria attività retribuita, purché non di lavoro subordinato, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca. Il Coordinatore dell'Area scientifica di appartenenza del docente e/o ricercatore socio vigila sul rispetto di quanto previsto nel presente articolo. Qualora venga meno tale compatibilità, su semplice richiesta della Scuola, il docente e/o ricercatore socio a tempo pieno deve immediatamente cessare lo svolgimento

dell'attività a favore della società spin-off o start up, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, ai sensi del D.Lgs.27.07.1999 n.297 e successive modifiche e integrazioni.

Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno che, successivamente alla costituzione di una società spin-off o start up, intenda partecipare alla compagine sociale svolgendo attività retribuita a favore della stessa, deve chiedere agli organi competenti l'autorizzazione secondo le procedure di cui al presente articolo.

I membri del Consiglio di Amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Direttore, i membri del Senato Accademico, i Coordinatori di Area, i Responsabili dei Centri di gestione autonoma, i componenti del Nucleo di Valutazione non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin off o start up. È fatta salva l'ipotesi in cui il Coordinatore di Area o il Responsabile di un Centro di gestione autonoma sia designato dalla SISSA a far parte del Consiglio di Amministrazione di spin off o start-up, del quale non sia socio o proponente.

Per il personale docente e/o ricercatore della Scuola può essere richiesto il distacco temporaneo presso le società spin-off in base a quanto previsto dall'art.15 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 e successive modifiche e integrazioni.

Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello spin-off/start up attività non retribuita o attività retribuita purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Segretario Generale, sentito il Responsabile della struttura relativamente alla compatibilità dello svolgimento di attività in favore dello spin-off con quelle proprie della funzione istituzionale.

Il personale tecnico-amministrativo può essere, altresì, nominato componente del Consiglio di Amministrazione della società spin-off su designazione della SISSA,

purché ciò risulti compatibile con l'esatto e puntuale svolgimento delle sue mansioni a favore della Scuola, secondo quanto verificato, di anno in anno, dal Responsabile della struttura di appartenenza.

I titolari di assegni di ricerca, di borse di dottorato, di altre borse e contratti temporanei di qualsiasi tipologia sono tenuti a richiedere preventivamente, almeno 10 giorni prima della data prevista per l'attività, l'autorizzazione alla Direzione della SISSA per qualunque incarico esterno alla Scuola stessa,

specificando l'ammontare del tempo previsto per lo svolgimento delle suddette attività esterne rispetto a quelle istituzionali.

I soggetti di cui al precedente art. 2, ivi inclusi quelli autorizzati ai sensi del presente articolo, possono svolgere a favore della società spin-off o start up attività retribuita o non, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro attività didattiche e di ricerca, previo parere del referente scientifico e autorizzazione del Consiglio di Area.

In ogni caso, il soggetto autorizzato ad operare in società spin-off/start up ai sensi del presente regolamento sarà tenuto al rispetto assoluto degli obblighi di correttezza e riservatezza nei confronti della Scuola e delle sue attività.

Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno e il personale tecnico-amministrativo che partecipino a qualunque titolo alla società spin-off o start up devono comunicare alla SISSA, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo percepiti dalla società.

Il Consiglio di Area competente provvederà a nominare un co-tutore per il dottorando la cui attività di ricerca sia svolta all'interno dello spin-off/start up, nonché qualora lo stesso abbia come tutor un docente socio dello spin-off/start up. Il co-tutore assicurerà al Collegio dei Docenti del dottorato ed al Consiglio di Area a cui afferisce l'allievo che l'attività del dottorando all'interno dello spin-off/start up sia pienamente congrua con il regolamento didattico della SISSA.

ARTICOLO 7

REGOLAMENTO DELLE IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSI

È fatto espresso divieto al personale docente o ricercatore che partecipi alle società aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitarie di svolgere attività in concorrenza con quella della SISSA. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente alla Scuola eventuali situazioni di conflitto di interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.

Il personale che partecipi a società spin-off o start up ha comunque un obbligo di lealtà, correttezza e riservatezza nei confronti della Scuola.

Il personale che partecipi a qualunque titolo a società non può esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni di organi della SISSA nelle quali egli abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Scuola o della singola Area. In caso di inosservanza di questo divieto la deliberazione è nulla se con il voto di quanti avrebbero dovuto astenersi dalla votazione è stata raggiunta la necessaria maggioranza.

Il rapporto di lavoro con la SISSA non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

La società spin-off dovrà garantire alla SISSA un diritto di prelazione, rispetto ad altri committenti pubblici o privati, nell'affidamento di attività di ricerca che la società stessa non è in grado di svolgere in tutto o in parte autonomamente.

Nella valutazione di eventuali situazioni di conflitto di interesse la Commissione Trasferimento Tecnologico può avvalersi del parere del Comitato Etico della Scuola.

ARTICOLO 8

VIGILANZA

La vigilanza in merito all'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento ed alle norme di legge relative alle incompatibilità ed ai conflitti di interesse è effettuata dalla Commissione Trasferimento Tecnologico.

La Commissione, una volta accertata la violazione delle suddette norme, provvede a comunicare agli Organi accademici competenti i nominativi del personale e le cause della violazione per i provvedimenti di competenza. Al fine di consentire il corretto svolgimento della vigilanza, gli spin-off e le start up sono tenute ad inviare ogni documento contabile o amministrativo richiesto dalla SISSA.

ARTICOLO 9

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Salvo diversa pattuizione tra le parti, la proprietà intellettuale dei risultati della ricerca conseguiti dalla società spin-off o start up successivamente alla sua costituzione appartiene alla società stessa.

Tale disposizione non si applica qualora i risultati della ricerca: a) siano stati anche in parte generati in epoca anteriore alla costituzione della spin-off o della start up; b) siano stati conseguiti nell'ambito di collaborazioni con strutture della SISSA. Ai risultati di cui ai precedenti punti a) e b) conseguite da inventori afferenti alla Scuola si applicano le disposizioni previste dalla legge vigente e dal "Regolamento sulla proprietà intellettuale della SISSA".

ARTICOLO 10
AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO

Agli spin-off della Scuola può essere concesso l'utilizzo gratuito del logo della SISSA in base ad un apposito contratto di licenza che dovrà essere sottoscritto con la Scuola.

Il contratto di licenza prevederà, tra l'altro, che la società spin-off garantisca e tenga manlevata e indenne la Scuola da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso.

Dovranno comunque evitarsi comportamenti che possano ledere nome ed immagine della SISSA e dovrà garantirsi l'attribuzione ad essa, in caso di risultati della ricerca, del giusto riconoscimento dell'apporto anche in termini di nome ed immagine direttamente forniti o di collegamento con il proprio personale coinvolto. Qualora la SISSA cessi di essere socia dello spin-off, quest'ultimo dovrà interrompere con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del logo, salvo specifici accordi.

ARTICOLO 11
SPIN-OFF PREESISTENTI

Alle società spin-off già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento ed alle quali partecipi la SISSA, è riconosciuta la qualifica di spin-off della SISSA e ad esse si applicano le disposizioni del presente regolamento dal momento della sua entrata in vigore.

ARTICOLO 12
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello dell'emanazione del Decreto del Direttore, in seguito all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.